



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 13.6.2007  
COM(2007) 315 definitivo

2007/0118 (CNS)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**CHE ISTITUISCE L'IMPRESA COMUNE "CLEAN SKY"**

(presentata dalla Commissione)

{SEC(2007) 773}

{SEC(2007) 774}

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### **Motivazione e obiettivi della proposta**

Le iniziative tecnologiche congiunte (ITC) sono state istituite dal Settimo programma quadro di ricerca quale strumento per creare partenariati pubblico-privato nella ricerca a livello europeo. Le ITC sono un'espressione della determinazione dell'UE di coordinare le attività di ricerca in modo da contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e al conseguimento degli obiettivi europei in materia di competitività.

Le ITC nascono in primo luogo dal lavoro delle Piattaforme tecnologiche europee (PTE). In alcuni casi, le PTE hanno raggiunto una dimensione e una portata tali da richiedere la mobilitazione di ingenti investimenti pubblici e privati e di rilevanti risorse di ricerca per attuare gli elementi chiave delle loro agende strategiche di ricerca. Le ITC si propongono come un mezzo efficace per soddisfare le esigenze di queste PTE.

Nel programma specifico "Cooperazione" sono state individuate sei aree in cui una ITC potrebbe essere particolarmente pertinente: idrogeno e celle a combustibile, aeronautica e trasporto aereo, medicinali innovativi, sistemi informatici integrati, nanoelettronica e GMES (*Global Monitoring for Environment and Security* - monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza).

Obiettivo della presente proposta è la creazione di un'impresa comune CLEAN SKY (= Cielo pulito) sotto forma di un partenariato pubblico-privato destinato a promuovere solidi legami fra le diverse organizzazioni e ad avvalersi delle capacità di R&S europee nel settore dell'aeronautica e dei trasporti aerei.

Le proiezioni relative al traffico aereo in Europa mostrano un aumento più che doppio nel corso dei prossimi vent'anni, in linea con i requisiti di un'economia globale ed accompagnato da crescenti preoccupazioni ambientali e da uno sforzo verso la riduzione delle emissioni di gas nocivi e del rumore.

Lo sviluppo di un sistema di trasporto aereo ecocompatibile costituisce una priorità per la crescita europea che dipende e si avvale della rete industriale del settore aeronautico, in cui la catena di approvvigionamento è adattata per operare nell'ambito di un vasto programma industriale ad alta tecnologia in linea con iniziative dell'Unione quali JET e ITER (fusione) e Galileo (navigazione satellitare).

Clean Sky svilupperà tecnologie innovative a ridotto impatto ambientale e fisserà obiettivi tecnologici che tengano conto della dimensione sociale e del mercato, con ripercussioni sull'insieme del sistema di trasporto aereo. La Comunità europea parteciperà al programma cofinanziandolo per contribuire al conseguimento di questi obiettivi.

#### **Contesto generale**

Nel settore aeronautico il tempo si misura in decenni. Lo sviluppo dei trasporti aerei è avvenuto sulla base di innovazioni settoriali che venivano incontro alle esigenze del mercato senza tener conto del loro impatto ambientale.

I progressi sostanziali realizzati nel settore delle tecnologie "pulite" per il trasporto aereo e la loro rapida diffusione sono di fondamentale importanza per agire sui cambiamenti climatici e promuovere nel contempo la crescita economica e il progresso sociale. Tuttavia, a causa dell'inefficienza del mercato, affidarsi ai meccanismi del mercato costringe la R&S aeronautica a limitarsi a un livello subottimale da un punto di vista socioeconomico. Il settore aeronautico si trova pertanto ad affrontare una serie di sfide difficili:

- l'impatto ambientale sta diventando un vincolo rilevante per lo sviluppo della mobilità;
- l'industria aeronautica ha un'elevata incidenza socioeconomica e svolge un ruolo fondamentale nel garantire la mobilità; è caratterizzata da un'elevata intensità di R&S, da una bilancia commerciale considerevole e dall'impiego di personale altamente qualificato;
- il ciclo di rinnovamento della flotta rappresenta un'opportunità per utilizzare tecnologie pulite in linea con l'obiettivo di presentare risultati in materia di R&S entro il 2015;
- la riduzione dell'impatto dell'aviazione sui cambiamenti climatici, delle emissioni e del rumore costituisce una priorità; occorrono trasformazioni tecnologiche sostanziali al fine di raggiungere gli obiettivi fissati nel campo della riduzione delle emissioni nonché di ridurre l'impatto ambientale del ciclo di vita dei prodotti;
- l'industria aeronautica dell'UE si trova ad affrontare una strenua concorrenza e il sostegno pubblico fornito alla R&S ha un ruolo capitale; negli Stati Uniti, gli investimenti pubblici sono circa il triplo di quelli effettuati in Europa. Un recente decreto presidenziale istituisce la prima politica degli USA in materia di R&S nel settore aeronautico e altri concorrenti emergono attualmente sul mercato;
- un intervento pubblico è giustificato per ovviare alle carenze del mercato che scoraggiano gli investimenti destinati alla R&S nel settore aeronautico a causa dei tempi molto lunghi, dell'effetto esterno positivo associato al divario fra tasso di rendimento sociale e privato e dell'effetto esterno negativo derivante dai costi ambientali per la società.

### **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Nessuna.

### **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Una politica volta a stimolare la R&S nel settore aeronautico allo scopo di realizzare aeromobili ecologici rientra in una più ampia strategia intesa a ridurre l'impatto dell'aviazione sul clima. La promozione della R&S nel settore aeronautico viene ad integrare misure quali il sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissioni (ETS) della Commissione. La Comunità europea ha incluso l'aeronautica fra le sue priorità di R&S con lo scopo ambizioso di ridurre al minimo l'impatto ambientale degli aeromobili e di migliorare la qualità dell'aria a livello locale e l'inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti, nonché la salute e la qualità della vita.

La R&S nel settore aeronautico contribuirà al conseguimento degli obiettivi strategici definiti dall'Unione europea nel quadro della nuova strategia di Lisbona. L'uso di tecnologie più ecologiche nel settore dell'aviazione è conforme e contribuirà alla politica comunitaria a favore di una maggiore mobilità nell'ambito di un'Unione allargata, che riveste una particolare importanza per gli Stati candidati all'adesione il cui traffico è in rapido aumento.

Una politica volta ad introdurre cambiamenti sostanziali da diffondere il più rapidamente possibile nel settore dei trasporti aerei "puliti" contribuirà a migliorare in maniera sostenibile il benessere e le condizioni di vita delle generazioni presenti e future dell'UE.

L'iniziativa proposta rientra in un'ampia e ambiziosa strategia comunitaria intesa a ridurre il divario in materia di innovazione e che include, fra l'altro, la proposta di creare un Istituto europeo della tecnologia (IET). L'IET ha come obiettivo di coordinare l'istruzione, la ricerca e il mondo imprenditoriale e di fornire alle reti esistenti nuovi modelli di governance che consentano loro di integrare ulteriormente le proprie attività.

## **2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

### **Consultazione delle parti interessate**

*Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto*

La Commissione e le parti interessate hanno tenuto consultazioni regolari, nell'ambito delle quali sono state organizzate presentazioni agli Stati membri e agli Stati associati al programma quadro (in appresso, "gli Stati") sul contenuto tecnico e sulla struttura di governance dell'impresa comune Clean Sky.

*Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione*

La partecipazione dei servizi della Commissione, delle parti interessate, degli Stati e del gruppo di esperti del settore socioeconomico e ambientale (S-E&E) ha permesso di raccogliere regolarmente commenti e contributi sui contenuti tecnici e sugli aspetti legislativi e legati alla governance di Clean Sky.

La Commissione ha tenuto conto dei commenti espressi nella relazione finale del gruppo di esperti S-E&E. La struttura di governance proposta ha tenuto conto delle risultanze della relazione.

### **Raccolta e utilizzazione dei pareri degli esperti**

*Settori scientifici/di competenza interessati*

Per la valutazione dell'impatto socioeconomico e ambientale e per l'analisi iniziale della struttura di governance di Clean Sky si è fatto ricorso ad una consulenza esterna.

*Metodologia utilizzata*

Il gruppo S-E&E si è riunito in due occasioni nei locali della Commissione, dove è stata organizzata un'audizione con operatori del settore volta a consentire un'analisi più approfondita su temi specifici. I relatori hanno redatto un progetto di relazione con la partecipazione di tutti i membri del gruppo.

Il gruppo responsabile della valutazione della governance ha ricevuto il progetto di proposta dell'industria insieme ad un mandato della Commissione.

### *Principali organizzazioni ed esperti consultati*

I rappresentanti del gruppo S-E&E sono stati nominati dagli Stati. L'analisi della struttura di governance di Clean Sky è stata affidata a due esperti che occupavano posti di elevata responsabilità nel quadro dell'impresa congiunta JET.

### *Sintesi dei pareri pervenuti e utilizzati*

Non è stata indicata l'esistenza di rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili.

All'inizio, il gruppo S-E&E ha consigliato di accrescere la coesione e i collegamenti fra i settori tecnici, di sviluppare ulteriormente l'analisi macroeconomica di Clean Sky e di rafforzare la struttura di governance. In una seconda valutazione, il gruppo ha confermato che le sue raccomandazioni erano state accolte.

Lo studio sulla governance ha identificato gli aspetti principali di cui tener conto nell'ambito della struttura di governance di Clean Sky. Tali aspetti sono stati presi in considerazione nella proposta finale.

### *Metodi utilizzati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti*

Le relazioni del gruppo sono state messe a disposizione delle parti interessate e presentate e discusse nell'ambito delle riunioni con gli Stati.

### **Valutazione d'impatto**

Vari fattori sono stati utilizzati come criteri principali per la valutazione delle opzioni strategiche:

- entità e calendario degli investimenti;
- continuità e coesione;
- sinergia dei fondi privati e pubblici;
- massa critica dei partecipanti e approccio multidisciplinare;
- coordinamento e integrazione fra i partecipanti;
- efficienza della struttura di governance;
- livello elevato di preparazione tecnologica.

La prima opzione considerata è l'assenza di azione da parte dell'UE (a livello nazionale o comunitario). Tale opzione deve essere respinta, poiché vari tipi di inefficienze del mercato non consentono di affidarsi unicamente ai meccanismi di mercato per conseguire le principali innovazioni necessarie per rendere più ecologici gli aeromobili. Un approccio non comunitario che limiti il sostegno alla R&S al solo livello nazionale non risulta adeguato, poiché la scala e la portata dell'agenda di ricerca per rendere più ecologici gli aeromobili va oltre la capacità dei singoli Stati membri sia sul piano dell'impegno finanziario che su quello delle capacità di ricerca necessari. Le politiche nazionali in materia di R&S svolgono un ruolo importante nel completare un programma comunitario che promuova lo sviluppo di tecnologie ecologiche per il trasporto aereo, ma non possono sostituire l'azione a livello comunitario.

La seconda opzione consiste nell'utilizzare un regime intergovernativo del tipo+ "EUREKA". Questa opzione non consente tuttavia di disporre del bilancio e dei tempi necessari per eliminare rischi tecnologici e commerciali così elevati da scoraggiare gli investimenti privati volti a sviluppare tecnologie ecologiche nel settore dell'aviazione. Né risulta adeguata per accelerare lo sviluppo e l'introduzione di tecnologie di trasporto aereo ecologiche di interesse comunitario generale.

La terza opzione consiste nell'utilizzare gli strumenti tradizionali del programma quadro destinati a stimolare la ricerca a monte e la ricerca mirata a valle ai fini della ricerca di base e la convalida a livello di sottosistema o di sistema. Questi strumenti restano tuttavia subottimali per accelerare lo sviluppo di tecnologie ecologiche per il trasporto aereo destinate a una rapida applicazione, poiché si tratta di un settore in cui le tecnologie devono dimostrare la propria efficacia a livello di sistemi completi (occorrono cioè l'integrazione e la dimostrazione di un sistema di sistemi). Una singola azione di ricerca collaborativa non avrà la scala e il livello di coordinamento sufficiente per raggiungere tali obiettivi per le ragioni seguenti:

- frammentazione dello sforzo di R&S in progetti separati;
- mancanza di sufficiente integrazione e coordinamento fra i partecipanti;
- incapacità di autorizzare una convalida al livello adeguato di preparazione tecnologica;
- assenza di una struttura giuridica e di governance che fornisca la guida necessaria.

Lo sviluppo di dimostratori separati non otterrà gli stessi vantaggi ambientali che proverebbero da un approccio integrato. Senza un sostegno pubblico, l'industria creerà nuovi prodotti seguendo una strategia che limiti gli effetti delle carenze del mercato. L'elemento trainante principale rimarrebbe l'efficienza dei costi, mentre il fattore ecologico verrebbe considerato un vantaggio supplementare e non una priorità. Il fattore temporale costituisce un elemento essenziale con riguardo alla concorrenza e al rinnovamento delle flotte; un approccio frammentato comporta invece un'elevata incertezza quanto alla possibilità di incorporare i risultati di progetti indipendenti nello sviluppo di un prodotto; i benefici ambientali verrebbero ritardati poiché l'aumento del traffico sarebbe più rapido dei miglioramenti tecnologici. Ciò significa che le emissioni e il rumore generati dal traffico aereo aumenterebbero a un ritmo più elevato per 3-4 anni in più rispetto a quanto si avrebbe applicando un programma unico. L'approccio frammentato ritarderà l'applicazione dei risultati e la produzione dei vantaggi sociali. Un ulteriore svantaggio sociale deriverebbe dalla perdita di competitività dell'industria aeronautica europea e dai suoi effetti sulla creazione di occupazione e sul tenore di vita.

L'opzione proposta consiste nella creazione di un'impresa comune per gestire le attività di Clean Sky con programmi e scadenze ambiziosi in materia di ricerca e tecnologia, che assorbiranno ingenti investimenti pubblici e privati a livello europeo. L'impresa Clean Sky è considerata un'opzione adeguata per compiere progressi sostanziali nell'attuazione dell'agenda strategica di ricerca dell'ACARE in materia ambientale. La proposta presentata dall'industria sottolinea come gli obiettivi ambientali di Clean Sky siano così ambiziosi da richiedere che i progressi tecnologici sostanziali siano convalidati con maggiore rapidità rispetto a quanto solitamente avviene nel settore della R&S. Grazie all'applicazione di un approccio multidisciplinare innovativo, Clean Sky coprirà l'intero ambito delle tecnologie aeronautiche e garantirà l'integrazione di nuove tecnologie relative ai componenti, ai sistemi e ai veicoli, nonché la loro convalida e dimostrazione su larga scala, offrendo in tal modo una base che consenta di lanciare prodotti ecologici innovativi con un livello di rischio accettabile.

L'iniziativa tecnologica congiunta Clean Sky avrà un impatto significativo in numerosi settori:

- riduzione dell'impatto ambientale dell'aviazione a livello mondiale;
- aumento dell'efficienza della comunità dell'aviazione;
- aumento della soddisfazione dei passeggeri e del tasso di mobilità;
- competitività dell'industria europea dell'aeronautica e dell'aviazione grazie ad uno sviluppo sostenibile.

Il livello di investimenti provenienti dall'industria è molto elevato e garantisce pertanto lo sfruttamento dei risultati. Clean Sky contribuirà alla crescita economica dell'Europa su scala macroeconomica. Poiché l'aumento della domanda nel settore del trasporto aereo è maggiore rispetto ad altri settori, questo contributo aumenterà. Il suddetto contributo sarà elevato anche in termini di occupazione: 3 milioni di cittadini europei lavorano attualmente in questo settore. Con queste premesse, Clean Sky avrà un effetto positivo sull'insieme dell'economia europea. L'utilizzo di aeromobili più ecologici e silenziosi ridurrà gli ostacoli all'aumento del traffico aereo. In sintesi:

- Clean Sky presenta una massa critica e un approccio multidisciplinare che copre l'intero ambito delle tecnologie richieste per accelerare lo sviluppo e l'introduzione di innovazioni sostanziali ai fini di un trasporto aereo maggiormente rispettoso dell'ambiente. Uno strumento di ricerca collaborativa non raggiungerebbe la massa critica e la multidisciplinarietà richieste per conseguire i suddetti obiettivi a causa della sua frammentazione.
- La governance di Clean Sky garantisce l'integrazione e il coordinamento fra le varie attività, sfruttando le economie di scala e la portata della R&S nel settore aeronautico e consentendo in tal modo la realizzazione di sinergie fra i partecipanti. Un'azione europea che si limiti ai soli programmi quadro non presenterebbe caratteristiche analoghe.
- Clean Sky svilupperà e metterà in atto vari dimostratori per convalidare tecnologie che presentano un elevato livello di preparazione tecnologica, accelerando in tal modo la creazione di nuovi prodotti.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

#### **Sintesi delle misure proposte**

La proposta consiste in un regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune Clean Sky.

#### **Base giuridica**

Articolo 171 del trattato che istituisce la Comunità europea.

#### **Principio di sussidiarietà**

Si applica il principio di sussidiarietà in quanto la proposta non rientra tra le materie di competenza esclusiva della Comunità.

Gli obiettivi della proposta potrebbero non essere realizzati in maniera soddisfacente con l'azione degli Stati membri per i motivi di seguito indicati.

- L'industria aeronautica è un settore di dimensioni mondiali. Le specificità transfrontaliere del trasporto aereo implicano la necessità di conformarsi a norme di certificazione internazionali legate a questioni di sicurezza e tracciabilità ma derivanti dall'innovazione. Le nuove tecnologie non possono pertanto essere sviluppate in un contesto nazionale. L'esistenza di nicchie distinte di R&S nei diversi Stati membri comporta la necessità di operare a livello della base tecnologica europea per affrontare l'innovazione sulla scala di un sistema di sistemi;
- l'impatto ambientale del trasporto aereo rappresenta un problema mondiale e riguarda vari aspetti del sistema di trasporto aereo. Le risorse necessarie trascendono le capacità finanziarie dei soggetti interessati nei singoli Stati membri. Il livello di gestione e coordinamento necessari per conseguire in tempo utile gli obiettivi fissati richiede un progetto internazionale su scala europea;
- l'industria aeronautica europea opera attualmente nell'ambito di un mercato globale ma soggetto a forti vincoli. Ciò contribuisce ad accrescere i costi di produzione e incide sulla capacità del settore di investire nell'innovazione tecnologica.

Risulta pertanto necessario riunire gli sforzi di R&S a livello europeo e conseguire una massa critica sufficiente a consolidare l'innovazione.

L'azione comunitaria consentirà di realizzare meglio gli obiettivi della proposta per i motivi seguenti.

- Gli sforzi di R&S devono essere condotti a livello europeo. L'applicazione di innovazioni tecnologiche e lo sviluppo di dimostratori in scala reale devono essere coordinati nell'ambito dell'UE al fine di garantire il massimo sfruttamento dei vantaggi sociali nell'intera Europa e la ripartizione dei benefici economici lungo tutta la catena di distribuzione. Un simile coordinamento può essere realizzato solo ricorrendo alle disposizioni giuridiche comunitarie derivanti da Clean Sky;



- il partenariato pubblico-privato necessario ad ottimizzare le sinergie richieste per modificare in modo sostanziale l'impatto ambientale delle tecnologie e per fornire l'adeguato effetto leva sui programmi comunitari e nazionali è concepibile unicamente su scala europea.

L'intervento comunitario consentirà di razionalizzare i programmi di R&S. L'elevata complementarità delle competenze tecniche produrrà economie di scala e aumenterà la possibilità di realizzare i dimostratori tecnologici nei tempi appropriati.

La valutazione socioeconomica e ambientale mostra che Clean Sky contribuirà sensibilmente a ridurre l'impatto ambientale del trasporto aereo, alla crescita europea e alla creazione di nuovi posti di lavoro grazie ad una maggiore competitività del settore.

L'opzione scelta per Clean Sky unisce i vantaggi di una vasta base tecnologica e di conoscenze comuni con quelli di una sufficiente massa critica, produce il necessario effetto leva e presenta una struttura di governance commisurata all'impresa.

Oltre alla Commissione europea, 86 organizzazioni provenienti da 16 Stati parteciperanno alle attività tecniche e organizzative di Clean Sky. Altre organizzazioni si aggiungeranno nel corso dello sviluppo dell'impresa.

La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà.

### **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi di seguito indicati.

L'iniziativa Clean Sky prevede attività di R&S che si concentrano sull'impatto ambientale del sistema di trasporto aereo; è necessario che questo programma sia gestito in modo adeguato per garantire la realizzazione degli obiettivi nei tempi stabiliti. L'opzione dell'impresa comune rappresenta il modo più semplice per gestire Clean Sky, poiché consente alla Commissione europea di essere associata al settore privato. La struttura di governance prevista per Clean Sky garantisce il livello di flessibilità adeguato e la rapidità di risposta necessaria per conseguire gli obiettivi tecnologici previsti nonché l'adeguato livello di trasparenza e controllo richiesti per garantire il rispetto dell'interesse pubblico.

Il bilancio globale richiesto per Clean Sky è stimato a 1,6 miliardi di euro per 7 anni con un profilo di spesa. Questo importo deve essere considerato nel contesto delle spese di R&S attualmente sostenute nel settore aeronautico in Europa, alla luce dei benefici ambientali, delle potenziali ricadute e dei vantaggi aggiuntivi.

### **Scelta dello strumento**

Strumenti proposti: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per la ragione seguente:

- la creazione di un'impresa a partecipazione comunitaria richiede un regolamento del Consiglio.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La valutazione di bilancio preliminare indica una spesa comunitaria di 47 milioni di euro nell'anno 1, un profilo di spesa annuo crescente fino a un massimo di 140 milioni di euro nell'anno 5 e un bilancio di liquidazione di 267 milioni di euro negli anni 6 e 7.

#### **5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

##### **Simulazione, fase pilota e periodo transitorio**

Per la proposta è stato o sarà previsto un periodo di transizione.

##### **Riesame/revisione/cessazione dell'efficacia**

La proposta contiene una clausola di riesame.

La proposta contiene una disposizione che prevede la cessazione dell'efficacia dell'atto legislativo.

## Iniziativa tecnologica comune Clean Sky

### Sintesi tecnica

L'iniziativa Clean Sky è intesa a creare un sistema di trasporto aereo radicalmente innovativo basato sull'integrazione di tecnologie avanzate e dimostratori in scala reale, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale del trasporto aereo tramite la riduzione del rumore e delle emissioni di gas, nonché il miglioramento dei consumi di carburante degli aeromobili. L'attività è destinata a coprire tutti i principali comparti di volo del sistema di trasporto aereo nonché le tecnologie ad essi associate identificate nell'agenda strategica di ricerca per l'aeronautica elaborata dalla piattaforma tecnologica per l'aeronautica ACARE.

L'iniziativa Clean Sky si articolerà intorno a sei diversi settori tecnici denominati dimostratori tecnologici integrati (DTI), nell'ambito dei quali verranno realizzati studi preliminari e una prima selezione discendente dei lavori da svolgere, seguiti da dimostrazioni su larga scala a terra o in volo, al fine di portare le tecnologie innovative a un livello di maturità tale da poter essere applicate a una nuova generazione di "aeromobili ecologici". A fini di coerenza e per lo scambio di dati verranno garantiti molteplici collegamenti fra i vari DTI. La maggior parte dei banchi di prova sarà utilizzata congiuntamente da più DTI. Nello specifico, saranno realizzati i seguenti DTI:

1. Il DTI **aeromobile ad ala fissa intelligente** studierà soluzioni di ala attiva in grado di rilevare il flusso dell'aria e di adattare la propria forma di conseguenza, nonché nuove configurazioni di aeromobili che consentano di integrare in maniera ottimale questo nuovo tipo di ala.
2. Il DTI **aeromobile ecologico per il trasporto regionale** studierà configurazioni a peso ridotto e tecnologie che si servono di strutture intelligenti, configurazioni a basso impatto sonoro nonché l'integrazione di tecnologie elaborate nell'ambito di altri DTI (motori, gestione dell'energia e nuove configurazioni).
3. Il DTI **aeromobile ecologico ad ala rotante** studierà l'installazione di pale e motori innovativi per la riduzione del rumore, la riduzione della resistenza aerodinamica della cellula, i motori diesel e i sistemi elettrici per la riduzione del consumo di carburante nonché le rotte a ridotto impatto ambientale.
4. Il DTI **motori ecologici sostenibili** integrerà le tecnologie per sistemi a bassa pressione leggeri e silenziosi, un'efficienza elevata, basse emissioni di NOx, blocchi leggeri e configurazioni innovative quali rotor aperti e intercooler.
5. Il DTI **sistemi per operazioni rispettose dell'ambiente** studierà apparecchiature aeronautiche e architetture di sistema totalmente elettriche, la gestione termica, le possibilità di traiettorie e missioni "verdi" nonché il miglioramento delle operazioni a terra.
6. Il DTI **progettazione ecocompatibile** si occuperà dell'intero ciclo di vita di materiali e componenti, concentrandosi su aspetti quali l'impiego ottimale delle materie prime, la riduzione dell'uso di materie non rinnovabili, le risorse naturali, l'energia, le emissioni di effluenti nocivi e il riciclaggio.

Un **valutatore tecnologico** costituirà il primo strumento europeo completamente integrato che offre un rapporto diretto fra tecnologie avanzate, ancora in corso di sviluppo, e impatto ambientale di alto livello su scala locale o globale. Esso terrà conto di elementi sia interni che esterni al perimetro di Clean Sky per fornire misurazioni ambientali nonché i livelli relativi agli aeromobili, agli aeroporti e alla flotta aeronautica.

Il valutatore tecnologico consentirà la valutazione di ipotesi, metodi e risultati di alto livello, garantendo in tal modo una funzione di controllo che consenta ad esperti interni indipendenti e al pubblico di esaminarne la validità.

Poiché il risparmio di carburante degli aeromobili dipende anche dalla strategia di gestione delle traiettorie di volo, Clean Sky stabilirà stretti collegamenti con l'impresa comune SESAR, che studia le tecnologie di gestione del traffico aereo (GTA) in linea con l'iniziativa della Commissione "Cielo unico". Questi collegamenti verranno stabiliti tramite il valutatore tecnologico, nonché attraverso il DTI relativo ai sistemi, che si occupa dello sviluppo di strumenti avionici in rapporto con la GTA.

La tabella seguente riassume gli obiettivi tecnologici da conseguire tramite l'iniziativa Clean Sky:

Valutatore tecnologico						
Programma	Aeromobile ad ala fissa intelligente	Aeromobile ecologico per il trasporto regionale	Aeromobile ecologico ad ala rotante	Motori ecologici sostenibili	Sistemi per operazioni rispettose dell'ambiente	Progettazione ecocompatibile
Attività	Ala attiva Nuove configurazioni di aeromobili	Aerodinamica di punta (riduzione della resistenza aerodinamica e del rumore)  Strutture a peso ridotto	Nuovi gruppi motopropulsori  Pale e rotori innovativi  Nuove configurazioni di aeromobili	Tecnologia di punta di sistemi a bassa pressione e ad alta pressione  Motori di nuova concezione (rotori non aperti)	Gestione delle missioni e delle traiettorie  Gestione dell'energia degli aeromobili	Analisi delle incidenze ambientali relative all'intero ciclo di vita
Obiettivi	CO <sub>2</sub> ~ 12-20%  Rumore ~ 10 dB	CO <sub>2</sub> ~ 10-20%  Rumore ~ 10 dB	CO <sub>2</sub> ~ 26-40%  NO <sub>x</sub> ~ 53-65%  Rumore ~ 10 dB	CO <sub>2</sub> ~ 15-20%  NO <sub>x</sub> ~ 60%  Rumore ~ 18 dB	CO <sub>2</sub> ~ 10-15%  Rumore ~ 9 dB	CO <sub>2</sub> ~ 10%

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**CHE ISTITUISCE L'IMPRESA COMUNE "CLEAN SKY"**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 171 e 172,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)<sup>1</sup>, in appresso "il Settimo programma quadro", prevede un contributo comunitario per l'istituzione di partenariati pubblico-privato a lungo termine che assumono la forma di iniziative tecnologiche congiunte da attuare mediante imprese comuni ai sensi dell'articolo 171 del trattato. Queste iniziative tecnologiche congiunte nascono essenzialmente dal lavoro delle piattaforme tecnologiche europee, già istituite nell'ambito del Sesto programma quadro, e riguardano aspetti specifici della ricerca nel loro settore. Esse dovrebbero associare investimenti del settore privato e finanziamenti pubblici europei, tra cui i finanziamenti del Settimo programma quadro.
- (2) La decisione n. 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico "Cooperazione" che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)<sup>2</sup> (in appresso, "il programma specifico Cooperazione") sottolinea la necessità di partenariati pubblico-privato ambiziosi, capaci di accelerare lo sviluppo di importanti tecnologie e di attività di ricerca di vasta portata a livello comunitario, tra cui le iniziative tecnologiche congiunte.

---

<sup>1</sup> GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 400 del 30.12.2006, pagg. 86-241.

- (3) L'agenda di Lisbona per la crescita e l'occupazione sottolinea la necessità di creare condizioni favorevoli per gli investimenti nella conoscenza e nell'innovazione in Europa per favorire la competitività, la crescita e l'occupazione nell'Unione europea.
- (4) Nelle sue conclusioni del 20 e 21 marzo 2003<sup>3</sup>, del 22 settembre 2003<sup>4</sup> e del 24 settembre 2004<sup>5</sup>, il Consiglio Competitività ha sottolineato la necessità di realizzare ulteriori azioni a seguito del Piano d'azione 3% per la ricerca e la politica d'innovazione<sup>6</sup>, in particolare nuove iniziative destinate ad intensificare la cooperazione tra l'industria e il settore pubblico al fine di finanziare la ricerca rafforzando i collegamenti pubblico-privato transnazionali.
- (5) Il Consiglio Competitività, nelle sue conclusioni del 4 dicembre 2006<sup>7</sup> e del 19 febbraio 2007<sup>8</sup>, e il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 9 marzo 2007<sup>9</sup>, hanno invitato la Commissione a presentare proposte per la costituzione di Iniziative tecnologiche congiunte per le iniziative che hanno raggiunto una fase di preparazione sufficiente.
- (6) La piattaforma tecnologica europea per l'aeronautica "ACARE" (*Advisory Council for Aeronautics Research in Europe* - Consiglio consultivo per la ricerca aeronautica in Europa) ha approvato un'agenda strategica di ricerca che individua nella riduzione dell'impatto ambientale dell'aviazione uno dei suoi concetti strategici di alto livello ed ha concluso che occorrono cambiamenti tecnologici sostanziali per raggiungere entro il 2020 l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> del 50%, le emissioni di NOx dell'80% e l'inquinamento acustico del 50%, nonché per compiere progressi significativi nella riduzione dell'impatto ambientale della fabbricazione, manutenzione ed eliminazione degli aeromobili e dei prodotti ad essi collegati.
- (7) L'entità dello sforzo richiesto per affrontare le sfide ambientali che si pongono al sistema di trasporto aereo quali definite nell'agenda strategica di ricerca dell'ACARE giustifica la creazione di un'impresa comune quale strumento adeguato per il coordinamento delle attività di ricerca in questione.
- (8) L'iniziativa tecnologica congiunta Clean Sky (Cielo pulito) dovrebbe attenuare i diversi tipi di inefficienze del mercato che scoraggiano gli investimenti privati nel settore della ricerca aeronautica in generale e in quello delle tecnologie per un trasporto aereo ecologico in particolare. Essa dovrebbe permettere l'integrazione e la dimostrazione a livello di sistemi completi, riducendo in tal modo i rischi per gli investimenti privati destinati allo sviluppo di nuovi prodotti aeronautici rispettosi dell'ambiente. Dovrebbe inoltre incentivare, nell'UE, gli investimenti privati nella R&S relativa alle tecnologie ecologiche, agendo in tal modo sugli effetti esterni esistenti in materia di R&S e di ambiente.

---

<sup>3</sup> 9039/03.  
<sup>4</sup> 12339/03.  
<sup>5</sup> 12487/04.  
<sup>6</sup> COM(2003) 226.  
<sup>7</sup> 15717/06.  
<sup>8</sup> 6044/07.  
<sup>9</sup> 7224/07.

- (9) L'iniziativa tecnologica comune Clean Sky dovrebbe accelerare lo sviluppo nell'UE di tecnologie ecologiche per il trasporto aereo da diffondere il più rapidamente possibile<sup>10</sup>, in modo da contribuire a conseguire le priorità strategiche ambientali<sup>11</sup> e sociali dell'Europa in un contesto di crescita economica sostenibile.
- (10) L'iniziativa tecnologica congiunta Clean Sky dovrebbe essere un partenariato pubblico-privato che riunisce tutti i principali operatori interessati. Tenuto conto della natura di lungo periodo di questo partenariato, della necessità di mettere in comune e di disporre di risorse finanziarie, delle elevate competenze tecniche e scientifiche richieste, compresa la gestione di un'immensa quantità di conoscenze, nonché della necessità di definire norme adeguate in materia di proprietà intellettuale, è di vitale importanza istituire un'entità giuridica in grado di garantire l'uso coordinato e la gestione efficiente dei fondi assegnati all'iniziativa tecnologica comune Clean Sky. Ciò giustifica pertanto la creazione di un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato, di seguito denominata "l'impresa comune Clean Sky".
- (11) Scopo dell'impresa comune Clean Sky è l'attuazione di tecnologie innovative ecocompatibili in tutti i segmenti dell'aviazione civile, inclusi i grandi aeromobili commerciali, gli aeromobili per il trasporto regionale e ad ala rotante, e nell'ambito di tutti i settori tecnologici di supporto (motori, sistemi e ciclo di vita dei materiali). In tutti i settori delle attività di ricerca, Clean Sky realizzerà dimostratori in scala reale - da testare in volo o a terra - grazie ad un approccio pienamente integrato e al controllo dei progressi tecnologici e del loro impatto.
- (12) Per garantire una gestione adeguata delle attività di ricerca avviate ma non concluse nell'ambito del Settimo programma quadro (2007-2013), l'impresa comune Clean Sky deve essere istituita per un periodo iniziale che termina il 31 dicembre 2017.
- (13) I membri dell'impresa comune Clean Sky devono essere la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione in quanto rappresentante del settore pubblico, i responsabili dei dimostratori tecnologici integrati (DTI) e i membri associati dei singoli DTI.
- (14) L'impresa comune Clean Sky dovrebbe essere aperta all'adesione di nuovi membri.
- (15) L'impresa comune Clean Sky, a cui dovrebbe spettare l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta Clean Sky e l'adempimento degli obblighi che le derivano da accordi internazionali, deve essere considerata un'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e dell'articolo 15 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

---

<sup>10</sup> Cfr. COM(2007) 2.

<sup>11</sup> Nella primavera 2005, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno riaffermato l'obiettivo europeo di limitare l'aumento della temperatura globale a un massimo di 2°C (il cosiddetto "obiettivo 2°C").

- (16) L'impresa comune Clean Sky deve essere un'organizzazione istituita dalle Comunità, che riceve il discarico per l'esecuzione del suo bilancio dal Parlamento europeo<sup>12</sup>, su raccomandazione del Consiglio, tenuto conto, tuttavia, delle specificità derivanti dalla natura delle imprese tecnologiche congiunte in quanto partenariato pubblico-privato, e in particolare del contributo del settore privato al bilancio.
- (17) I responsabili dei dimostratori tecnologici integrati hanno firmato un memorandum d'intesa che impegna le rispettive imprese a una partecipazione sul piano tecnico, gestionale e finanziario all'impresa comune Clean Sky per tutto l'arco della sua durata. Tutti i membri associati si sono impegnati ad apportare un contributo finanziario minimo per l'intera durata dell'impresa comune Clean Sky.
- (18) Le attività di ricerca devono beneficiare di un finanziamento della Comunità europea e, in misura perlomeno uguale, di risorse provenienti dagli altri membri.
- (19) I costi di funzionamento dell'impresa comune Clean Sky devono essere coperti in misura uguale dalla Comunità europea e dagli altri membri.
- (20) I responsabili dei dimostratori tecnologici integrati (DTI) e i membri associati dei singoli DTI devono ricevere il sostegno dell'impresa comune Clean Sky per la realizzazione delle attività di ricerca loro affidate.
- (21) L'impresa comune Clean Sky deve essere in grado, ove del caso, di organizzare inviti a presentare proposte concorrenziali per sostenere le attività di ricerca.
- (22) Le attività di ricerca svolte dall'impresa comune Clean Sky devono rispettare i principi etici fondamentali applicabili nell'ambito del Settimo programma quadro.
- (23) L'impresa comune Clean Sky deve essere dotata, previa concertazione con la Commissione, di un regolamento finanziario distinto basato sui principi del regolamento finanziario quadro<sup>13</sup> che tenga conto delle sue esigenze operative specifiche derivanti, in particolare, dalla necessità di riunire finanziamenti comunitari e privati per sostenere le attività di ricerca e sviluppo in modo efficiente e tempestivo.
- (24) Data la necessità di garantire condizioni di occupazione stabili e la parità di trattamento del personale e al fine di attirare personale scientifico e tecnico specializzato del più alto livello, è necessario applicare lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità ("lo statuto") a tutto il personale assunto dall'impresa comune Clean Sky.

---

<sup>12</sup> Articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1; rettifica nella GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43.

<sup>13</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72; rettifica nella GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39.



- (25) Dato che l'impresa comune Clean Sky non è nata per conseguire scopi di lucro e che è incaricata di gestire l'iniziativa tecnologica congiunta "Tecnologie di trasporto aereo ecocompatibili", è necessario, per l'esecuzione delle sue mansioni, che il Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 si applichi all'impresa comune stessa e al suo personale.
- (26) Le modalità relative all'organizzazione e al funzionamento dell'impresa comune Clean Sky sono stabilite dallo statuto dell'impresa comune stessa che figura in allegato.
- (27) L'impresa comune Clean Sky riferirà regolarmente in merito ai progressi compiuti.
- (28) In quanto soggetto dotato di personalità giuridica, l'impresa comune Clean Sky deve essere responsabile delle sue azioni. Per quanto riguarda la risoluzione delle controversie in materia contrattuale, le convenzioni e i contratti di sovvenzione conclusi dall'impresa comune Clean Sky potrebbero prevedere la competenza giurisdizionale della Corte di giustizia delle Comunità europee.
- (29) La politica in materia di proprietà intellettuale promuoverà la creazione e lo sfruttamento delle conoscenze.
- (30) Occorre adottare misure adeguate per prevenire irregolarità e frodi, nonché le misure necessarie per recuperare i fondi perduti, indebitamenti versati o irregolarmente utilizzati conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità<sup>14</sup>, al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità<sup>15</sup> e il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)<sup>16</sup>.
- (31) Per agevolare la costituzione dell'impresa comune Clean Sky i membri devono prendere tutte le misure preparatorie necessarie fino al momento dell'istituzione degli organi incaricati del suo funzionamento.
- (32) L'impresa comune Clean Sky deve essere stabilita a Bruxelles (Belgio). L'impresa comune Clean Sky e il Belgio devono concludere un accordo di sede per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e le altre forme di supporto che saranno forniti dal Belgio all'impresa comune.

---

<sup>14</sup> GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

<sup>15</sup> GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

<sup>16</sup> GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

- (33) Dal momento che l'obiettivo perseguito, ossia la costituzione dell'impresa comune Clean Sky, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della dimensione transnazionale di questa vasta iniziativa nel campo della ricerca - per la cui realizzazione è necessario il raggruppamento delle risorse complementari finanziarie e di conoscenza di tipo transettoriale e transfrontaliero - e può pertanto essere realizzato meglio a livello comunitario in quanto le attività di coordinamento e le risorse necessarie sono di notevole entità, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato in tale articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere il menzionato obiettivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*  
*Costituzione di un'impresa comune*

1. Per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta Clean Sky è costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato, denominata "Impresa comune Clean Sky", per un periodo che termina il 31 dicembre 2017 (di seguito: "l'impresa comune Clean Sky"). Questo periodo può essere prorogato mediante revisione del presente regolamento.
2. L'impresa ha sede a Bruxelles.

*Articolo 2*  
*Status giuridico*

1. L'impresa comune Clean Sky è dotata di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; in particolare, essa può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
2. L'impresa comune Clean Sky è considerata un'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 22, lettera c), della direttiva 2004/17/CE e dell'articolo 15, lettera c), della direttiva 2004/18/CE.

*Articolo 3*  
*Obiettivi dell'impresa comune*

Gli obiettivi dell'impresa comune Clean Sky sono i seguenti:

- accelerare lo sviluppo di tecnologie ecologiche per il trasporto aereo nell'UE da diffondere il più rapidamente possibile;
- creare un sistema di trasporto aereo radicalmente innovativo basato sull'integrazione di tecnologie avanzate e dimostratori in scala reale, allo scopo di ridurre l'impatto ambientale del trasporto aereo tramite la riduzione del rumore e delle emissioni di gas, nonché il miglioramento dei consumi di carburante degli aeromobili.

#### *Articolo 4* *Membri*

1. Sono membri fondatori dell'impresa comune Clean Sky:
  - la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione;
  - 12 responsabili di dimostratori tecnologici integrati (DTI) e fino a un massimo di 74 associati, secondo quanto indicato nell'allegato 1.

La Commissione europea e i responsabili dei DTI hanno una visione d'insieme delle attività dell'iniziativa tecnologica congiunta e sono responsabili dell'adozione di decisioni strategiche globali.

Gli associati partecipano ad uno o più DTI e adottano congiuntamente le decisioni tecniche relative a questi ultimi.

2. Ogni soggetto pubblico o privato stabilito in uno Stato membro o in un paese associato al Settimo programma quadro può chiedere di aderire all'impresa comune Clean Sky a condizione che:
  - in qualità di responsabile di DTI, si impegni a fornire un contributo proporzionale all'insieme delle attività dell'ITC e coerente con queste ultime;
  - in qualità di associato, si impegni a fornire un contributo proporzionale al bilancio del DTI a cui partecipa e coerente con le necessità di questo.
3. I membri fondatori di cui al paragrafo 1 e i nuovi membri di cui al paragrafo 2 sono definiti qui di seguito i "membri".

#### *Articolo 5* *Statuto*

È adottato lo statuto dell'impresa comune Clean Sky, che figura in allegato e costituisce parte integrante del presente regolamento.

#### *Articolo 6* *Fonti di finanziamento*

1. Le risorse dell'impresa comune Clean Sky consistono nei contributi conferiti dai suoi membri e dai loro affiliati partecipanti. Per affiliato partecipante si intende una persona giuridica:
  - posseduta o controllata direttamente o indirettamente da, o che possieda o controlli, o che sia soggetta allo stesso proprietario o controllore, del responsabile di DTI o associato pertinente;
  - registrata e residente in uno Stato membro della Comunità o in uno Stato associato al Settimo programma quadro della Commissione, e soggetta alla legislazione di tale Stato;

- che partecipa in misura considerevole alle attività del responsabile di DTI o dell'associato pertinente nell'ambito del programma di lavoro Clean Sky.
2. I costi di funzionamento dell'impresa comune Clean Sky sono equamente ripartiti, in contanti, fra la Comunità europea, che finanzia il 50% dei costi totali, e gli altri membri, che finanziano il restante 50%.
  3. Il contributo massimo della Comunità all'impresa comune Clean Sky a copertura dei costi di funzionamento e delle attività di ricerca è pari a 800 milioni di euro (ottocento milioni di euro) provenienti dallo stanziamento di bilancio assegnato al tema "Trasporti" del programma specifico "Cooperazione" che attua il Settimo programma quadro (2007-2013) per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, conformemente a quanto disposto dall'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
  4. Le modalità del contributo finanziario della Comunità sono stabilite in un accordo generale e in accordi annuali relativi all'esecuzione finanziaria conclusi tra la Commissione, in nome della Comunità, e l'impresa comune Clean Sky.
  5. I responsabili dei DTI e gli associati apportano un contributo almeno equivalente al contributo comunitario, di cui non fanno parte le risorse assegnate mediante invito a presentare proposte al fine di svolgere le attività di ricerca di Clean Sky.

#### *Articolo 7*

##### *Ammissibilità al finanziamento a seguito di inviti a presentare proposte*

Se del caso, il contributo comunitario all'impresa comune Clean Sky per finanziare le attività di ricerca conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, comprende il finanziamento di proposte selezionate per mezzo di inviti a presentare proposte concorrenziali.

Ogni soggetto pubblico o privato stabilito in uno Stato membro o in un paese associato al Settimo programma quadro è ammissibile a tale finanziamento.

#### *Articolo 8*

##### *Regolamento finanziario*

1. L'impresa comune Clean Sky adotta un regolamento finanziario specifico basato sui principi del regolamento finanziario quadro<sup>17</sup>. Esso può discostarsi dal regolamento finanziario quadro ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune Clean Sky e previo accordo della Commissione.
2. L'impresa comune Clean Sky dispone di un comitato di audit interno.

---

<sup>17</sup> GUL 357 del 31.12.2002, pag. 72; rettifica nella GUL 2 del 7.1.2003, pag. 39.

*Articolo 9*  
*Personale*

1. Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni della Comunità europee ai fini dell'applicazione di detto statuto e di detto regime si applicano al personale dell'impresa comune Clean Sky e al suo direttore.
2. Nei confronti del suo personale, l'impresa comune Clean Sky esercita i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all'autorità che può stipulare contratti in base al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
3. L'impresa comune Clean Sky adotta, previo accordo con la Commissione, le misure di attuazione necessarie, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
4. Tutti i costi relativi al personale sono a carico dell'impresa comune Clean Sky, conformemente all'articolo 6.

*Articolo 10*  
*Privilegi e immunità*

All'impresa comune Clean Sky e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

*Articolo 11*  
*Responsabilità*

1. La responsabilità contrattuale dell'impresa comune Clean Sky è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile all'accordo o al contratto in questione.
2. In materia di responsabilità non contrattuale, l'impresa comune Clean Sky risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dai suoi agenti nell'esecuzione delle loro mansioni.
3. Qualsiasi pagamento dell'impresa comune Clean Sky destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, come pure i costi e le spese sostenuti in relazione ad essa, è considerato come spesa dell'impresa comune Clean Sky ed è coperto dalle risorse dell'impresa comune Clean Sky.

*Articolo 12*  
*Competenza della Corte di giustizia e diritto applicabile*

1. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sulle controversie che possono insorgere tra i membri in merito al contenuto del presente regolamento e dello statuto di cui all'articolo 5.
2. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta negli accordi e nei contratti conclusi dall'impresa comune Clean Sky.
3. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sulle azioni promosse contro l'impresa comune Clean Sky, ivi comprese le decisioni del suo comitato esecutivo, conformemente alle disposizioni degli articoli 230 e 232 del trattato.
4. La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento di danni causati dal personale dell'impresa comune Clean Sky nell'esecuzione delle sue mansioni.
5. Per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da altri atti di diritto comunitario, si applica la legge dello Stato in cui ha sede l'impresa comune Clean Sky.

*Articolo 13*  
*Rapporto, valutazione e discarico*

1. Ogni anno la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo un rapporto annuale sui progressi realizzati dall'impresa comune Clean Sky.
2. La Commissione comunica al Consiglio le conclusioni della valutazione, corredate delle sue osservazioni e, ove del caso, di opportune proposte per l'adeguamento del presente regolamento.
3. Entro tre anni dall'avvio dell'impresa comune, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, la Commissione effettua una valutazione sulla base di un mandato concordato con il comitato esecutivo. Sulla scorta dei progressi compiuti per conseguire gli obiettivi dell'impresa comune Clean Sky, scopo della valutazione è determinare se la durata di quest'ultima debba essere estesa oltre il periodo indicato all'articolo 1, paragrafo 1, e se debbano essere adottate opportune modifiche del presente regolamento e dello statuto dell'impresa.
4. Alla fine del 2017, la Commissione effettua, con l'aiuto di esperti indipendenti, una valutazione finale dell'impresa comune Clean Sky. I risultati della valutazione finale sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Clean Sky viene dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, conformemente a una procedura prevista dal regolamento finanziario dell'impresa comune Clean Sky.

*Articolo 14*  
*Tutela degli interessi finanziari dei membri e lotta antifrode*

1. L'impresa comune Clean Sky garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o facendo effettuare i controlli interni ed esterni adeguati.
2. Qualora riscontrino irregolarità, i membri si riservano il diritto di ridurre o sospendere gli eventuali contributi successivi all'impresa comune Clean Sky o di recuperare gli importi indebitamente versati.
3. Per la lotta alle frodi, alla corruzione e ad altre attività illecite si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio.
4. La Commissione, la Corte dei conti o entrambe possono, qualora necessario, effettuare controlli in loco dei beneficiari del finanziamento dell'impresa comune Clean Sky e del personale incaricato dell'assegnazione di tali fondi. A tal fine, l'impresa comune Clean Sky garantisce che le convenzioni e i contratti di sovvenzione prevedano il diritto per la Commissione, la Corte dei conti o entrambe di effettuare, per conto dell'impresa comune Clean Sky, gli opportuni controlli e, qualora accerti l'esistenza di irregolarità, di imporre sanzioni dissuasive e proporzionate.
5. L'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), istituito dalla decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom, dispone, nei confronti dell'impresa comune e del suo personale, degli stessi poteri di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione. Non appena costituita, l'impresa comune aderisce all'Accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione, relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF. Il comitato esecutivo approva tale l'adesione e adotta le misure necessarie per agevolare l'espletamento di indagini interne da parte dell'OLAF.

*Articolo 15*  
*Riservatezza*

L'impresa comune Clean Sky protegge le informazioni sensibili la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gli interessi dei suoi membri.

*Articolo 16*  
*Trasparenza e trattamento dei documenti*

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione<sup>18</sup>, si applica ai documenti detenuti dall'impresa comune Clean Sky.
2. Il comitato esecutivo adotta le modalità pratiche per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le decisioni adottate dall'impresa comune Clean Sky ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, secondo le condizioni stabilite rispettivamente agli articoli 195 e 230 del trattato.
4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'impresa comune Clean Sky adotta le modalità pratiche per l'adozione del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale<sup>19</sup>.

*Articolo 17*  
*Proprietà intellettuale*

L'impresa comune Clean Sky adotta regole che disciplinano la diffusione dei risultati della ricerca e garantiscono che, qualora opportuno, la proprietà intellettuale derivante dalle attività di ricerca di cui al presente regolamento sia protetta e che i risultati di ricerca siano utilizzati e diffusi.

*Articolo 18*  
*Attività preparatorie*

I membri sono responsabili dell'esecuzione di tutte le attività necessarie per la costituzione dell'impresa comune Clean Sky fino a quando non sono istituiti gli organismi responsabili del suo funzionamento.

*Articolo 19*  
*Sostegno da parte dello Stato ospitante*

L'impresa comune Clean Sky e il Belgio concludono un accordo di sede per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e le altre forme di supporto che saranno forniti dal Belgio all'impresa comune Clean Sky.

---

<sup>18</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

<sup>19</sup> GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.



*Articolo 20*  
*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*

ALLEGATO

**STATUTO DELL'IMPRESA COMUNE CLEAN SKY**



# STATUTO DELL'IMPRESA COMUNE CLEAN SKY

## *Articolo 1*

### *Denominazione, sede, durata e personalità giuridica*

- 1. Denominazione:** La denominazione dell'impresa comune è "Impresa comune Clean Sky".
- 2. Sede:** L'impresa comune ha sede a Bruxelles (Belgio).
- 3. Durata:** L'impresa comune Clean Sky è costituita a decorrere dalla pubblicazione del presente statuto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per un periodo iniziale che termina il 31 dicembre 2017.

Il periodo iniziale può essere prorogato modificando il presente statuto conformemente alle disposizioni dell'articolo 23, tenendo conto dei progressi effettuati nel conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune Clean Sky e a condizione che sia garantita la sostenibilità finanziaria.

- 4. Personalità giuridica:** L'impresa comune Clean Sky è dotata di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; in particolare, essa può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

## *Articolo 2*

### *Membri e norme di adesione*

- 1. I membri** dell'impresa comune Clean Sky comprendono la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, i responsabili dei dimostratori tecnologici integrati (DTI) e gli associati. L'elenco dei responsabili dei dimostratori tecnologici integrati e degli associati figura all'allegato 2.

La Commissione europea e i responsabili dei DTI hanno una visione d'insieme delle attività dell'iniziativa tecnologica congiunta e sono incaricati dell'adozione di decisioni strategiche globali.

Gli associati partecipano ad uno o più DTI e adottano congiuntamente le decisioni tecniche relative a questi ultimi.

- 2. Norme di adesione:** Ogni soggetto pubblico o privato stabilito in uno Stato membro o in un paese associato al Settimo programma quadro può chiedere di aderire all'impresa comune Clean Sky alle seguenti condizioni:

- i soggetti giuridici che chiedono di diventare responsabili di dimostratori tecnologici integrati si impegnano a sfruttarne successivamente i risultati, a fornire un contributo finanziario ai costi di funzionamento dell'impresa comune Clean Sky con un impegno proporzionale al suo bilancio globale, nonché a contribuire ai DTI che dirigono;
- i soggetti giuridici che chiedono di diventare associati si impegnano a fornire un contributo finanziario all'impresa comune Clean Sky nell'ambito di uno o più DTI secondo una soglia predefinita di impegno proporzionale al bilancio del DTI in questione, nonché a contribuire finanziariamente ai costi di funzionamento dell'impresa comune Clean Sky.

**3. Decisione del comitato esecutivo:** Ogni nuova domanda di adesione all'impresa comune Clean Sky deve essere trasmessa per approvazione al comitato esecutivo (secondo le procedure descritte all'articolo 5) e trasmessa per informazione al Consiglio.

**4. La qualità di membro** dell'impresa comune Clean Sky può essere ceduta a un terzo soltanto con il previo e unanime assenso del comitato esecutivo.

### *Articolo 3* *Obiettivi e attività*

**1. Gli obiettivi** dell'impresa comune Clean Sky sono i seguenti:

- contribuire all'attuazione del Settimo programma quadro e del tema 7, "Trasporti (inclusa l'aeronautica)" del programma specifico "Cooperazione";
- creare un sistema di trasporto aereo radicalmente innovativo basato sull'integrazione di tecnologie avanzate e dimostratori in scala reale, con l'obiettivo di limitare l'impatto ambientale del trasporto aereo tramite la riduzione del rumore e delle emissioni di gas, nonché il miglioramento dei consumi di carburante degli aeromobili.
- garantire un'attuazione coerente degli sforzi di ricerca europei volti a realizzare miglioramenti ambientali nel settore del trasporto aereo;
- accelerare la creazione di nuove conoscenze, l'innovazione e l'integrazione dei risultati della ricerca nell'ambito delle tecnologie strategiche al fine di rafforzare la competitività industriale;
- riunire una serie di dimostratori tecnologici integrati insistendo sulle tecnologie innovative e sullo sviluppo di dimostratori in scala reale;
- concentrare gli sforzi consentiti nell'ambito dei dimostratori tecnologici integrati su prodotti essenziali che possano contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati dall'Europa nel settore dell'ambiente e della competitività;
- migliorare il processo di verifica delle tecnologie al fine di identificare e rimuovere gli ostacoli al futuro ingresso sul mercato;
- riunire le esigenze degli utilizzatori per orientare gli investimenti destinati alla ricerca e allo sviluppo verso soluzioni operative e commercializzabili;
- attuare le attività di ricerca e sviluppo necessarie, se del caso mediante la concessione di finanziamenti a seguito di inviti a presentare proposte.

**2. Le principali attività** dell'impresa comune Clean Sky sono le seguenti:

- concedere sovvenzioni per sostenere le attività di ricerca condotte dai suoi membri e da altri enti selezionati a seguito di un invito a presentare proposte;
- garantire l'attribuzione di contratti di servizi e di forniture, se del caso tramite inviti a presentare proposte;

- apportare ogni necessario adeguamento alla luce degli sviluppi verificatisi in fase di attuazione;
- mobilitare i fondi pubblici e privati necessari;
- garantire il collegamento fra le attività nazionali e internazionali nel settore tecnico dell'impresa comune;
- mantenere i contatti con un gruppo di rappresentanti degli Stati appositamente costituito e con l'ACARE (in entrambi i casi tramite la Commissione);
- informare i soggetti giuridici che hanno sottoscritto con l'impresa comune Clean Sky una convenzione di sovvenzione in merito alle possibilità di ottenere dei prestiti presso la Banca europea per gli investimenti, in particolare mediante il meccanismo di finanziamento con condivisione dei rischi istituito nell'ambito del Settimo programma quadro.

#### *Articolo 4* *Organi*

1. Gli organi dell'impresa comune Clean Sky sono il **comitato esecutivo**, il **direttore**, i **comitati direttivi dei dimostratori tecnologici integrati** e il **Forum generale**.
2. Qualora un determinato compito non venga assegnato a un organo particolare, l'organo competente è il comitato esecutivo.
3. Ove del caso, l'impresa comune Clean Sky istituisce un **comitato consultivo** destinato a fornirle consulenze e a formulare raccomandazioni in materia di gestione e su questioni di ordine tecnico e finanziario. Il comitato consultivo è nominato dalla Commissione.

#### *Articolo 5* *Comitato esecutivo*

1. Il comitato esecutivo è l'**organo direttivo** dell'impresa comune Clean Sky.
2. **Composizione:** Il comitato esecutivo è composto da rappresentanti designati delle seguenti parti:
  - la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione;
  - i responsabili dei dimostratori tecnologici integrati;
  - un associato per ciascun dimostratore tecnologico integrato, sulla base di una rotazione annuale.

### **3. Votazione:**

Ciascuna parte rappresentata nell'ambito del comitato esecutivo dispone di un numero uguale di voti. La Comunità gode tuttavia di un diritto di veto per tutte le questioni di interesse pubblico nei seguenti ambiti:

- l'utilizzo dei contributi comunitari;
- la definizione o la modifica dell'orientamento strategico;
- l'ammissione di nuovi responsabili di DTI e associati;
- la selezione dei partner esterni;
- il trasferimento della qualità di membro;
- l'adozione di modifiche sostanziali relative agli stanziamenti di bilancio<sup>20</sup> per e nell'ambito del DTI;
- le azioni nei confronti dei responsabili di DTI inadempienti e la relativa composizione delle controversie;
- le procedure di selezione tramite inviti a presentare proposte/bandi di gara;
- l'arbitrato in seconda istanza sulle decisioni di selezione di partner contestate;
- la destituzione del direttore;
- la liquidazione e la chiusura dell'impresa comune Clean Sky;
- le norme che disciplinano la valutazione dei contributi in natura;
- le deroghe al regolamento finanziario quadro;
- le modifiche dello statuto dell'impresa comune Clean Sky;
- ogni altro argomento previa approvazione del comitato esecutivo.

Il comitato esecutivo adotta le proprie decisioni con una maggioranza di due terzi di tutti i voti ammissibili. I voti ammissibili includono quelli dei membri che non sono presenti alla riunione.

È richiesto il consenso di tutti i responsabili di DTI interessati per modificare gli stanziamenti di bilancio attribuiti ai DTI e la loro ripartizione nell'ambito di questi ultimi.

### **4. Presidenza:**

- a. Il comitato esecutivo nomina fra i suoi rappresentanti un presidente e un vicepresidente.
- b. Il presidente e il vicepresidente del comitato esecutivo sono eletti per un periodo di un (1) anno e possono essere rieletti per un anno supplementare.

---

<sup>20</sup> Si intende per modifica "sostanziale" una modifica dell'ordine del 10% del bilancio del DTI interessato.

**5. Riunioni:** Il comitato esecutivo si riunisce almeno due volte l'anno.

Le riunioni straordinarie sono convocate su richiesta del presidente del comitato esecutivo o della Commissione o del direttore.

Le riunioni si svolgono di norma nella sede dell'impresa comune Clean Sky.

Salvo decisione contraria, il direttore partecipa alle riunioni.

## **6. Responsabilità:**

Il comitato esecutivo è responsabile in particolare di quanto segue:

- definizione dell'orientamento strategico;
- conclusione, revoca e/o modifica di contratti;
- adozione del bilancio e dei conti annuali dell'impresa comune Clean Sky;
- adozione delle modifiche degli stanziamenti di bilancio assegnati ai DTI;
- adozione dei programmi di lavoro annuali dei DTI;
- ricevimento delle relazioni annuali presentate dai responsabili dei DTI e dal direttore ed esame dello stato di avanzamento delle ricerche;
- azioni nei confronti dei responsabili di dimostratori tecnologici integrati inadempienti e composizione delle controversie;
- ammissione di nuovi responsabili di dimostratori tecnologici integrati e di nuovi associati;
- trasferimento della qualità di membro;
- revisione in seconda istanza e riapertura di decisioni di selezione di partner contestate;
- adozione di modifiche relative ai principali prodotti da fornire/obiettivi;
- nomina del direttore, proroga del suo mandato o sua destituzione;
- approvazione delle proposte del direttore relative a modifiche degli effettivi;
- revisione della portata dell'autorità del direttore;
- approvazione della strategia di comunicazione e diffusione dell'impresa comune;
- approvazione dei principi in materia di consultazione pubblica e dialogo;
- promozione di una politica delle risorse umane favorevole alla diversità e alla parità fra i sessi;
- sviluppo di una strategia in materia di relazioni esterne in una prospettiva internazionale.

## 7. Norme:

Il comitato esecutivo adotta il proprio regolamento interno.

### *Articolo 6* *Direzione*

**1. Responsabilità:** Il direttore è incaricato della gestione quotidiana dell'impresa comune Clean Sky ed è il suo rappresentante legale.

Esercita le proprie funzioni in assoluta indipendenza.

Il direttore esercita nei confronti del personale i poteri di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune Clean Sky.

**2. Personale:** Nell'esercizio delle proprie funzioni, il direttore è assistito da una serie di collaboratori. Tali collaboratori svolgono tutte le funzioni di assistenza necessarie, indicate nel dettaglio nel corso dell'azione di transizione prevista per preparare le attività dell'impresa comune.

Il direttore dell'impresa comune seleziona e nomina i propri collaboratori.

### **3. Nomina del Direttore**

1. Il direttore è scelto dal comitato esecutivo su un elenco di candidati proposti dalla Commissione ed è nominato per un periodo massimo di tre anni. Previa valutazione della qualità del lavoro del direttore, il comitato esecutivo può prorogare il suo mandato una volta per un ulteriore periodo di durata non superiore a quattro anni.

2. Il comitato esecutivo può destituire il direttore.

**4. Ruolo del direttore:** In particolare, il direttore:

- riferisce al comitato esecutivo ed è responsabile nei suoi confronti;
- coordina e segue le attività dei dimostratori tecnologici integrati (attraverso le riunioni di coordinamento di questi ultimi), prepara le relazioni tecniche e finanziarie;
- sovrintende alle attività di integrazione e collegamento; convoca e presiede secondo le necessità le riunioni destinate ad esaminare queste questioni;
- presiede il comitato direttivo del dimostratore tecnologico integrato per la valutazione delle tecnologie e partecipa in qualità di osservatore attivo ai comitati direttivi degli altri DTI;
- controlla la partecipazione delle PMI per garantire il rispetto dei livelli di partecipazione previsti;
- applica le procedure di invito a presentare proposte e di bando di gara sulla base del contenuto definito dal comitato esecutivo del DTI interessato;
- applica le procedure di revisione in prima istanza in caso di appello e riapre le decisioni di selezione di partner contestate;



- verifica i contributi finanziari provenienti dai responsabili dei dimostratori tecnologici integrati e dagli associati, confronta le spese effettuate con i piani di spesa e svolge un controllo annuo dei contributi finanziari;
- prepara i bilanci annuali, dà loro esecuzione e rappresenta l'impresa comune nell'ambito della procedura annuale di discarico del bilancio;
- presenta le relazioni tecniche e finanziarie al comitato esecutivo e alla Commissione;
- di concerto con il presidente del comitato esecutivo, prepara l'ordine del giorno delle riunioni di tale comitato;
- affianca la Commissione nelle riunioni dell'ACARE e dei gruppi degli Stati membri e riferisce in merito allo stato di avanzamento dei lavori dell'impresa comune, incluse le questioni relative alle PMI;
- gestisce gli aspetti legati alla comunicazione e alle relazioni pubbliche dell'impresa comune Clean Sky, inclusa l'organizzazione di manifestazioni di presentazione e di diffusione;
- organizza il dialogo con gli utilizzatori ed altri gruppi di interesse pertinenti.

#### *Articolo 7*

#### *Comitati direttivi dei dimostratori tecnologici integrati*

**1. Istituzione:** Per ciascuno dei sei dimostratori tecnologici integrati il comitato esecutivo istituisce un comitato direttivo. Sono creati i seguenti dimostratori tecnologici integrati:

- Aeromobile ad ala fissa intelligente
- Aeromobile ecologico per il trasporto regionale
- Aeromobile ad ala rotante ecologico
- Sistemi per operazioni rispettose dell'ambiente
- Motori ecologici sostenibili
- Progettazione ecocompatibile

Nel corso della fase iniziale di Clean Sky viene nominato un valutatore tecnologico con il compito di valutare i progressi compiuti nell'ambito dei singoli dimostratori e contribuire ad ottimizzare le prestazioni e le risorse globali nell'ambito dell'impresa comune Clean Sky.

**2. Composizione:** Ciascun comitato direttivo di dimostratore tecnologico integrato è composto da:

- il presidente – un rappresentante di grado elevato del/dei responsabile/i del DTI;
- i rappresentanti di ciascun associato nell'ambito del DTI e degli altri responsabili di DTI partecipanti;

- il direttore e il responsabile del DTI;
- un rappresentante della Commissione secondo il caso/se richiesto dalla direzione dell'impresa comune, in qualità di osservatore;
- altri responsabili di DTI che si interessano ai risultati del DTI in questione, su invito.

**3. Riunioni:** Ciascun comitato direttivo di dimostratore tecnologico integrato si riunisce almeno ogni tre mesi.

Le riunioni straordinarie sono convocate su richiesta del presidente del comitato direttivo del DTI pertinente o del direttore.

**4. Competenza:** A ciascun comitato direttivo di dimostratore tecnologico integrato spettano le seguenti competenze:

- orientare le funzioni tecniche del proprio DTI e prendere decisioni a nome dell'impresa comune Clean Sky su tutte le questioni tecniche inerenti al DTI interessato;
- elaborare i programmi di lavoro annuali dettagliati del DTI;
- definire il contenuto degli inviti a presentare proposte e selezionare i partner esterni;
- definire il contenuto dei bandi di gara di concerto e in collaborazione con il membro interessato;
- scegliere l'associato che lo rappresenterà in sede di comitato esecutivo.

**5. Votazione:** Ciascun comitato direttivo di dimostratore tecnologico integrato adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice ponderando i voti in funzione dell'impegno finanziario assunto nell'ambito del DTI da ciascun membro del comitato direttivo. I responsabili del DTI dispongono di un diritto di veto per tutte le risoluzioni del comitato direttivo del DTI che dirigono.

**6. Norme:** Ciascun comitato direttivo di dimostratore tecnologico integrato adotta il proprio regolamento interno sulla base di un modello comune all'insieme dei DTI, includendovi disposizioni dettagliate relative all'esercizio dei diritti e degli obblighi dei responsabili del DTI, inclusi i diritti di veto.

### *Articolo 8 Forum generale*

**1.** Il Forum generale è un **organo consultivo** dell'impresa comune Clean Sky.

Il Forum generale è composto da un rappresentante:

- di ciascun membro dell'impresa comune Clean Sky;
- delle persone giuridiche selezionate a seguito di un invito a presentare proposte organizzato a livello dei dimostratori tecnologici integrati.

**2. Riunioni:** Il Forum generale si riunisce almeno una volta all'anno.

Le riunioni straordinarie sono convocate su richiesta di almeno il 30% dei membri del Forum generale.

Le riunioni si svolgono di norma a Bruxelles.

**3. Competenze:** Il Forum generale:

- viene informato in merito allo stato di avanzamento dei lavori dell'impresa comune Clean Sky;
- viene informato in merito al bilancio annuale e riceve le relazioni e i conti annuali;
- formula raccomandazioni e solleva questioni, alla maggioranza di 2/3 dei votanti, rivolte al comitato esecutivo e al direttore su argomenti di natura tecnica, gestionale e finanziaria.

**4. Norme:** Il Forum generale adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 9  
Comitato di audit*

1. Il comitato di audit è composto da cinque persone nominate per un periodo di quattro anni dal comitato esecutivo, previa consultazione della Commissione, tra i consulenti esterni in possesso di adeguate competenze nel settore dell'audit e del controllo finanziario degli istituti universitari, degli istituti di ricerca e delle imprese.
2. Il comitato di audit esercita le proprie funzioni in assoluta indipendenza dagli altri organismi dell'impresa comune.
3. Il comitato di audit elegge il proprio presidente.
4. Il comitato di audit esamina i conti provvisori e formula raccomandazioni al comitato esecutivo e al direttore.
5. Le competenze conferite dall'articolo 185, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 al revisore interno della Commissione sono esercitate sotto la responsabilità del comitato di audit, che adotta le disposizioni necessarie.
6. Il comitato di audit redige la propria carta, che contiene informazioni circa la sua composizione, il suo ruolo e le sue responsabilità.

*Articolo 10*  
*Fonti di finanziamento*

1. Tutte le risorse dell'impresa comune Clean Sky sono dedicate agli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente statuto.
2. Le risorse dell'impresa comune Clean Sky consistono nei contributi conferiti dai suoi membri e dai loro affiliati partecipanti. Per affiliato partecipante si intende una persona giuridica:
  - posseduta o controllata direttamente o indirettamente da, o che possieda o controlli, o che sia soggetta allo stesso proprietario o controllore, del responsabile DTI o associato pertinente;
  - registrata e residente in uno Stato membro della Comunità o in uno Stato associato al Settimo programma quadro, e soggetta alla legislazione di tale Stato;
  - che partecipa alle attività del responsabile di DTI o dell'associato interessato nell'ambito del programma di lavoro Clean Sky.
3. La Comunità europea fornisce all'impresa comune Clean Sky un contributo massimo di 800 milioni di euro, inclusi i costi di funzionamento.
4. I costi di funzionamento dell'impresa comune Clean Sky saranno equamente ripartiti fra la Comunità europea, che finanzia il 50% dei costi totali, e gli altri membri, che finanzieranno in contanti il restante 50%. I costi di funzionamento dell'impresa comune Clean Sky non superano il 3% del suo bilancio complessivo.
5. Tutte le risorse vengono iscritte nel bilancio annuale.
6. Il contributo finanziario annuo della Comunità europea all'impresa comune Clean Sky è concesso previa verifica delle attività condotte dagli altri membri.
7. Qualora un membro dell'impresa comune Clean Sky, o un qualunque affiliato partecipante, non rispetti i propri impegni per quanto concerne i contributi concordati, il comitato esecutivo decide:
  - nel caso di un membro inadempiente, se gli altri membri debbano porre fine alla sua partecipazione o se vadano adottate altre misure in attesa che questi rispetti i propri impegni; oppure
  - nel caso di un affiliato partecipante inadempiente, se gli altri membri debbano porre fine alla sua partecipazione o se vadano adottate altre misure in attesa che questi rispetti i propri impegni.
8. L'impresa comune Clean Sky è proprietaria di tutti i beni materiali da essa creati o ad essa ceduti. I dimostratori e gli altri prodotti materiali e immateriali del programma di ricerca e sviluppo di Clean Sky sono di proprietà dei membri e/o dei partner che li creano.

*Articolo 11*  
*Contributi alle attività condotte nell'ambito dell'impresa comune Clean Sky*

1. Al fine di sostenere le attività che devono essere realizzate nell'ambito dell'impresa comune Clean Sky, gli altri membri della suddetta impresa forniscono risorse di importo pari al contributo comunitario; tali risorse includono il loro contributo ai costi di funzionamento dell'impresa comune Clean Sky.
2. Il contributo comunitario è ripartito come segue:
  - un importo massimo di 400 milioni di euro è assegnato ai responsabili dei DTI e un importo massimo di 200 milioni di euro è assegnato agli associati dei DTI<sup>21</sup>. I responsabili dei DTI e gli associati apportano risorse equivalenti almeno al 50% del contributo comunitario;
  - un importo di almeno 200 milioni di euro è assegnato a partner esterni [progetti] selezionati mediante inviti a presentare proposte competitivi. Il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 50% dei costi totali ammissibili.
3. La ripartizione preliminare del contributo comunitario fra le varie attività di ricerca è la seguente<sup>22</sup>:
  - 24% per il DTI "Aeromobile ad ala fissa intelligente";
  - 11% per il DTI "Aeromobile ecologico per il trasporto regionale";
  - 10% per il DTI "Aeromobile ad ala rotante ecologico";
  - 27% per il DTI "Motori ecologici sostenibili";
  - 19% per il DTI "Sistemi per operazioni rispettose dell'ambiente";
  - 7% per il DTI "Progettazione ecocompatibile";
  - 2% per il valutatore tecnologico.

La ripartizione dettagliata degli stanziamenti fra i diversi pacchetti di lavori e i vari membri dell'impresa comune è determinata nel corso dell'azione di transizione destinata a preparare la creazione dell'impresa comune Clean Sky. La ripartizione dettagliata è adottata dal comitato esecutivo. Questo processo avviene sotto il controllo della Commissione e rispetta il principio di parità di trattamento fra i membri, tenendo conto dell'osservazione che figura nella nota n. 20.

---

<sup>21</sup> Questa ripartizione dei costi è conforme alle pratiche correnti nei progetti di R&S nel settore dell'aeronautica, in cui la maggior parte del lavoro e del rischio di investimento è assunta dagli integratori principali.

<sup>22</sup> Questa ripartizione risulta dall'applicazione di un metodo ascendente che prevede la creazione di una corrispondenza fra le esigenze di bilancio dei vari DTI e del valutatore tecnologico, da una parte, e dei loro obiettivi tecnici, dall'altra.

4. Salvo che a copertura dei costi di funzionamento dell'impresa comune Clean Sky, sono possibili contributi in natura. Essi sono oggetto di una valutazione del valore e della pertinenza per l'esecuzione delle attività dell'impresa comune Clean Sky e devono essere approvati dal comitato esecutivo. La procedura di valutazione dei contributi in natura è definita in modo dettagliato nel corso dell'azione di transizione prevista per Clean Sky e adottata dal comitato esecutivo. Essa è basata sui seguenti principi:
- l'impostazione generale è fondata sul modus operandi del Settimo programma quadro, in base al quale i contributi in natura ai progetti sono valutati allo stadio dell'esame ex-post;
  - le modalità di esecuzione del regolamento finanziario servono da linee direttrici;
  - le altre questioni sono disciplinate dalle norme contabili internazionali;
  - i contributi sono valutati conformemente ai valori generalmente accettati sul mercato considerato (articolo 172, paragrafo 2, lettera b), delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario);
  - la verifica viene effettuata tramite un controllore indipendente.
5. I contributi degli altri membri vengono registrati dall'impresa comune Clean Sky.

*Articolo 12*  
*Impegni finanziari*

1. Gli impegni finanziari dell'impresa comune Clean Sky non superano l'importo delle risorse finanziarie di cui dispone.

*Articolo 13*  
*Esercizio finanziario*

L'esercizio finanziario corrisponde all'anno civile.

*Articolo 14*  
*Regolamento finanziario*

1. Il regolamento finanziario dell'impresa comune Clean Sky è concordato e adottato dal comitato esecutivo di Clean Sky.
2. Il regolamento finanziario dell'impresa comune Clean Sky è basato sui principi del regolamento finanziario quadro<sup>23</sup>. Esso può discostarsi dal regolamento finanziario quadro ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune Clean Sky e previo accordo della Commissione.

---

<sup>23</sup> GUL 357 del 31.12.2002, pag. 72; rettifica nella GUL 2 del 7.1.2003, pag. 39.

*Articolo 15*  
*Esecuzione finanziaria*

1. Il direttore dà esecuzione al bilancio dell'impresa comune Clean Sky.

*Articolo 16*  
*Relazione finanziaria*

1. Ogni anno il direttore presenta al comitato esecutivo un progetto preliminare di bilancio che comprende una previsione delle spese annuali per i due anni successivi. In questa previsione le stime delle entrate e delle spese per il primo anno sono stabilite al livello di dettaglio richiesto dalla procedura di bilancio interna di ciascun membro per quanto concerne i propri contributi finanziari all'impresa comune Clean Sky. Il direttore fornisce al comitato esecutivo tutte le informazioni supplementari a tal fine necessarie.
2. Il comitato esecutivo comunica immediatamente al direttore le proprie osservazioni sul progetto preliminare di bilancio e in particolare sulle previsioni di risorse e spese per l'anno successivo.
3. Tenendo conto delle osservazioni ricevute dal comitato esecutivo, il direttore prepara il progetto di bilancio per l'anno successivo. Entro il 1° settembre di ogni anno il direttore sottopone il bilancio annuale all'approvazione del comitato esecutivo.
4. Entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il direttore sottopone i conti annuali e i bilanci dell'anno precedente all'approvazione del comitato esecutivo.
5. Nei due mesi che seguono la fine di ciascun esercizio finanziario, i conti provvisori dell'impresa comune sono presentati alla Commissione e alla Corte dei conti delle Comunità europee ("la Corte dei conti"). Entro il 15 giugno successivo alla fine di ciascun esercizio finanziario, la Corte dei conti formula osservazioni in merito ai conti provvisori dell'impresa comune.
6. Entro il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio il contabile dell'impresa comune Clean Sky trasmette al contabile della Commissione i conti provvisori e la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio. Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati conformemente all'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

*Articolo 17*  
*Relazioni relative alla pianificazione annuale*

1. La relazione di attività annuale descrive le attività effettuate nel corso dell'anno precedente e le spese corrispondenti.
2. Il piano di attuazione annuale descrive le attività programmate per l'anno successivo e le risorse stimate.

*Articolo 18*  
*Personale*

1. Il numero degli effettivi è determinato dalla tabella dell'organico dell'impresa comune Clean Sky che verrà stabilita nel bilancio annuale.
2. I membri del personale dell'impresa comune Clean Sky sono agenti temporanei e agenti contrattuali e beneficiano di contratti a tempo determinato rinnovabili una volta per un periodo totale massimo di sette anni.
3. Tutti i costi relativi al suddetto personale sono a carico dell'impresa comune Clean Sky, conformemente all'articolo 9.
4. Il comitato esecutivo adotta le modalità di applicazione necessarie.

*Articolo 19*  
*Assicurazione di responsabilità civile*

1. Solo l'impresa comune Clean Sky risponde delle proprie obbligazioni.
2. I membri non sono responsabili dei debiti dell'impresa comune Clean Sky.
3. L'impresa comune Clean Sky sottoscrive le assicurazioni necessarie.

*Articolo 20*  
*Conflitto di interessi*

L'impresa comune Clean Sky evita di incorrere in un conflitto di interessi di qualsiasi tipo nello svolgimento delle sue attività.

I membri coinvolti nella definizione del lavoro oggetto di un invito a presentare proposte o di un bando di gara non possono partecipare alla realizzazione di tale lavoro.

*Articolo 21*  
*Disposizioni in materia di proprietà intellettuale*

Le norme in materia di proprietà intellettuale dell'impresa comune Clean Sky sono inserite nelle convenzioni di sovvenzione concluse dall'impresa stessa.

Il loro obiettivo è di promuovere la creazione di conoscenze e la loro valorizzazione, attribuire i diritti in modo equo, ricompensare l'innovazione e conseguire un'ampia partecipazione ai progetti degli organismi pubblici e privati in risposta agli inviti a presentare proposte, previa firma di una convenzione di sovvenzione con l'impresa comune Clean Sky.

Le regole in materia di proprietà intellettuale rispecchiano i principi seguenti:

1. ciascuna persona giuridica che ha concluso una convenzione di sovvenzione con l'impresa comune Clean Sky rimane proprietaria:



- delle informazioni detenute dai partecipanti prima dell'adesione alla convenzione di sovvenzione, nonché dei diritti patrimoniali d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale relativi a tali informazioni, le cui richieste di protezione sono state depositate prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione, necessari per l'attuazione del progetto o per l'utilizzo degli elementi nuovi derivanti dal progetto (in appresso: "conoscenze preesistenti");
  - dei risultati, ivi comprese le informazioni, generati dal progetto in questione, indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno. Questi risultati comprendono i diritti patrimoniali d'autore (copyright), i diritti su disegni e modelli, i brevetti o forme analoghe di protezione (in appresso: "conoscenze acquisite"). Le conoscenze acquisite elaborate congiuntamente appartengono a tutti i partecipanti coinvolti nella loro elaborazione qualora non risulti possibile determinare il contributo rispettivo di ciascuno. Salvo ove diversamente convenuto, ciascun comproprietario avrà diritto ad utilizzare gratuitamente le conoscenze acquisite elaborate congiuntamente nella propria attività commerciale e nell'ambito di future ricerche;
  - i creatori di conoscenze acquisite adottano le misure ragionevolmente possibili per proteggerle, in particolare depositandone i brevetti. Qualora tali misure non vengano adottate dal creatore o dagli altri partecipanti al DTI con il consenso del creatore, l'impresa comune stessa, agendo per il tramite del comitato direttivo del DTI pertinente, può chiedere la protezione.
2. Le modalità e le condizioni relative ai diritti di accesso e alle licenze tra le persone giuridiche che hanno concluso una convenzione di sovvenzione con l'impresa comune Clean Sky per quanto riguarda la proprietà intellettuale apportata o generata dai partecipanti ad un progetto, sono definite dalla convenzione di sovvenzione per quanto riguarda le conoscenze preesistenti e le conoscenze acquisite ai fini del completamento del progetto, le conoscenze acquisite per scopi di ricerca e le conoscenze preesistenti necessarie per utilizzare le conoscenze acquisite per scopi di ricerca.
  3. Fatti salvi adeguati impegni di riservatezza, le persone giuridiche che hanno concluso una convenzione di sovvenzione con l'impresa comune Clean Sky divulgano le informazioni connesse alle conoscenze acquisite e diffondono le conoscenze preesistenti secondo le modalità e le condizioni definite nella convenzione di sovvenzione.

#### *Articolo 22*

#### *Liquidazione e scioglimento*

1. Al termine del periodo cui all'articolo 1, paragrafo 3, o a seguito di una decisione del Consiglio, l'impresa comune Clean Sky è sciolta.
2. Ai fini della procedura di liquidazione dell'impresa comune Clean Sky, il comitato direttivo nomina uno o più liquidatori che si attengono alle istruzioni impartite dal comitato direttivo.

3. Nel corso della liquidazione l'impresa comune Clean Sky restituisce allo Stato ospitante qualsiasi elemento di sostegno fisico che quest'ultimo ha messo a sua disposizione, conformemente all'accordo di sede.
4. Una volta restituiti, conformemente al paragrafo 3, tutti gli articoli che hanno fornito sostegno fisico all'impresa comune, gli altri attivi sono utilizzati per coprire il passivo dell'impresa comune Clean Sky e le spese legate alla sua liquidazione. Eventuali eccedenze sono distribuite fra i membri esistenti al momento della liquidazione, proporzionalmente al loro effettivo contributo all'impresa comune Clean Sky.
5. Gli attivi rimanenti sono ripartiti tra i membri esistenti al momento della liquidazione, proporzionalmente al loro effettivo contributo all'impresa comune Clean Sky.
6. Sarà istituita una procedura ad hoc per garantire l'adeguata gestione di tutte le convezioni di sovvenzione e di tutti i contratti di servizio e fornitura la cui durata supera quella dell'impresa comune Clean Sky.

*Articolo 23*  
*Modifiche dello statuto*

1. Qualsiasi membro dell'impresa comune Clean Sky può presentare una proposta al comitato direttivo per la modifica del presente statuto.
2. Le modifiche dello statuto devono essere approvate dal comitato esecutivo e decise dalla Commissione. Qualora esse incidano sui principi e sugli obiettivi generali del presente statuto è richiesta l'approvazione del Consiglio. Ogni modifica dell'articolo 1, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 3, è soggetta alla revisione del regolamento che istituisce l'impresa comune Clean Sky.

*Articolo 24*  
*Diritto applicabile*

Per tutte le questioni non contemplate dal presente statuto o da un altro atto di diritto comunitario, si applica la legge dello Stato belga.

## SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

### 1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune "Clean Sky" (iniziativa tecnologica congiunta)

### 2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa:

Attività: "Cooperazione", tema "Trasporti (inclusa l'aeronautica)"

Obiettivo: "Sulla base dei progressi tecnologici e operativi e della politica europea dei trasporti, elaborare sistemi di trasporto paneuropei integrati, più sicuri, più ecologici e più "intelligenti" a beneficio di tutti i cittadini, della società e delle politiche climatiche, nel rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali; consolidare e approfondire il livello di competitività raggiunto dalle industrie europee sul mercato mondiale."

### 3. LINEE DI BILANCIO

#### 3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

08.07.01 10 – "Spese operative per le attività di ricerca dell'impresa comune Clean Sky"

08.07.01 20 – "Spese di sostegno per le attività di ricerca dell'impresa comune Clean Sky"

#### 3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

L'impresa comune Clean Sky dovrebbe essere istituita con regolamento del Consiglio entro la fine del 2007 per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. Il suo impatto finanziario sul bilancio UE cessa dopo il 2013.

#### 3.3. Caratteristiche di bilancio:

Linea di bilancio	Tipo di spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione di paesi candidati	Rubrica delle prospettive finanziarie
08.07.01 10	SNO	Diss. <sup>24</sup>	NO	SÌ	SÌ	N. 1A
08.07.01 20	SNO	SND	SÌ	SÌ	SÌ	N. 1A

<sup>24</sup> Stanziamenti dissociati (SD).

#### 4. SINTESI DELLE RISORSE

##### 4.1. Risorse finanziarie

##### 4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa	Sezione n.		2008	2009	2010	2011	2012	2013 e segg.	Totale
---------------	------------	--	------	------	------	------	------	--------------	--------

##### Spese operative<sup>25</sup>

Stanziamenti di impegno (SI)	8.1.	a	45,000	86,375	119,375	129,375	136,375	259,500	776,000
Stanziamenti di pagamento (SP)		b	38,250	80,169	114,425	127,875	135,325	279,956	776,000

##### Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento<sup>26</sup>

Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND)	8.2.4.	c	2,000	3,625	3,625	3,625	3,625	7,500	24,000
---	--------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

##### IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO

Stanziamenti di impegno		a+c	47,000	90,000	123,000	133,000	140,000	267,000	800,000
Stanziamenti di pagamento		b+c	40,250	83,794	118,050	131,500	138,950	287,456	800,000

##### Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento<sup>27</sup>

Risorse umane e spese connesse (SND)	8.2.5.	d	0,351	0,351	0,351	0,351	0,351	0,702	2,457
Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND)	8.2.6.	e	<b>0,013</b>	<b>0,013</b>	<b>0,013</b>	<b>0,363</b>	<b>0,013</b>	<b>0,376</b>	0,791

<sup>25</sup> Spese di cui all'articolo 08.07.01 10 – Cooperazione – Trasporti (inclusa l'aeronautica) "Spese operative per le attività di ricerca dell'impresa comune Clean Sky".

<sup>26</sup> Spese di cui all'articolo 08.01.04 60 – "Spese di sostegno per le attività di ricerca dell'impresa comune Clean Sky".

<sup>27</sup> Spese di cui al capitolo 08.07.01 diverse da quelle di cui agli articoli 08.07.01 01 o 08.01.04 60.

### Costo totale indicativo dell'intervento

<b>TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane</b>		a+c+d+e	47,364	90,364	123,364	133,714	140,364	268,078	803,248
<b>TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane</b>		b+c+d+e	40,614	84,158	118,414	132,214	139,314	288,534	803,248

Per gli SP è previsto un regime di trattenute in base al quale l'85% del contributo nominale è versato all'inizio e il restante 15% è versato successivamente all'approvazione delle relazioni (tecniche e finanziarie). Ciò spiega le variazioni tra SI e SP.

### Cofinanziamento

Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se prevista la partecipazione di diversi organismi):

Mio EUR (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento		2008	2009	2010	2011	2012	2013 e segg.	Totale
Altri membri dell'impresa comune	f	2,000	3,625	3,625	3,625	3,625	7,500	24,000
<b>TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento</b>	a+c+d+e+f	49,481	94,106	127,106	137,456	144,106	275,812	828,067

Il cofinanziamento preso in considerazione in questa sede è il contributo degli altri membri alle spese di funzionamento dell'impresa comune, che equivale alla partecipazione della Commissione indicata al punto 8.2.4 (c). Il resto del contributo degli altri membri sarà fornito in natura, per giungere a un contributo totale di 800 milioni di euro.

Come spiegato nello statuto, l'impresa comune è strutturata attorno a sei temi tecnologici denominati "dimostratori tecnologici integrati" (DTI) e comprende i seguenti membri:

- la Commissione europea
- i responsabili dei DTI
- i membri associati dei DTI.

È previsto che la Commissione apporti alle risorse dell'impresa comune un contributo totale di 800 milioni di euro in contanti, ripartito fra costi operativi e costi di funzionamento. Gli altri membri dell'IC e i loro affiliati s'impegnano a fornire un contributo di 776 milioni di euro in natura e 24 milioni di euro in contanti per i costi di funzionamento. All'inizio delle attività dell'IC, i responsabili dei DTI s'impegnano a fornire circa il 75% dei contributi in natura, ossia circa 600 milioni di euro, mentre gli associati forniscono il rimanente 25% (200 milioni di euro).

Al fine di estendere la partecipazione all'ITC, i responsabili dei DTI trasferiranno in seguito una parte delle loro attività, corrispondente almeno a 200 milioni di euro, a partner selezionati mediante un invito a presentare proposte (sotto il controllo della Commissione). I suddetti partner forniranno un contributo in natura per un arco di tempo limitato e per attività specifiche e non saranno membri dell'IC.

È tuttavia importante osservare che i responsabili dei DTI si impegnano a fornire (in natura) i 200 milioni di euro supplementari: nel caso (improbabile) in cui tutti gli inviti a presentare proposte restassero senza risposta, essi si occuperanno personalmente delle attività in questione.

#### 4.1.2. *Compatibilità con la programmazione finanziaria*

- La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.
- La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie
- La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale<sup>28</sup> (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie).

#### 4.1.3. *Incidenza finanziaria sulle entrate*

- Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate
- La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	di	Entrate	Prima dell'azione [Anno n-1]	Situazione a seguito dell'azione						
				[Anno n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5] <sup>29</sup>	
		a) Entrate in valore assoluto								
		b) Variazione delle entrate	Δ							

<sup>28</sup> Vedi i punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

<sup>29</sup> Se la durata dell'azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

**4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.**

<b>Fabbisogno annuo</b>	2008	2009	2010	2011	2012	2013 e segg.
Totale risorse umane	3	3	3	3	3	3 unità/anno

**5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI**

**5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine**

La creazione dell'IC sotto forma di partenariato pubblico-privato; il contributo comunitario in contanti alle risorse dell'IC servirà a cofinanziare attività di ricerca nel settore aeronautico volte a rendere il sistema di trasporto aereo maggiormente rispettoso dell'ambiente, contribuendo in tal modo agli obiettivi della seconda agenda strategica di ricerca (SRA-2) dell'ACARE (per una descrizione più dettagliata si veda il punto 1 della relazione).

**5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari**

Si veda il punto 1 della relazione.

**5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori**

Gli obiettivi generali sono trattati al punto 1 della relazione, mentre gli obiettivi quantitativi sono specificati nella sintesi tecnica di Clean Sky.

Adeguati indicatori sono stati identificati nel quadro di un'analisi indipendente delle incidenze socioeconomiche e ambientali della proposta, realizzata da esperti esterni nominati dagli Stati membri. Le raccomandazioni di questi esperti sono riportate nella sezione 7.3 dell'analisi d'impatto.

**5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)**

**Gestione centralizzata**

diretta da parte della Commissione

indiretta, con delega a:

agenzie esecutive

organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario

organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

- Gestione concorrente o decentrata***
  - con Stati membri
  - con paesi terzi
- Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)***

Osservazioni:

L'organo direttivo centrale di Clean Sky è il comitato esecutivo, nell'ambito del quale la Commissione europea occupa un posto essenziale. Il comitato esecutivo è responsabile dell'orientamento strategico delle attività dell'ITC. Ne fanno parte i responsabili dei DTI (12 in totale), un associato per DTI e infine la Commissione, che dispone di un diritto di veto su tutte le questioni di interesse pubblico.

La gestione quotidiana è assicurata dal direttore dell'IC (assistito da collaboratori), che funge da rappresentante legale dell'impresa comune e agisce in piena indipendenza.

La gestione tecnica è assicurata dai comitati direttivi dei DTI, che riuniscono l'insieme dei membri che partecipano a un determinato DTI.

Il Forum generale comprende un rappresentante di ciascuna ITC partecipante ed è un organo consultivo che formula raccomandazioni destinate ai principali organi direttivi.

Al di fuori dell'IC sono previsti collegamenti con diversi organismi: l'ACARE segue i progressi tecnici dell'ITC e il gruppo di rappresentanti nazionali è composto da specialisti che non solo sorvegliano i progressi dell'ITC, ma fungono altresì da intermediari, informando da un lato l'IC in merito alle iniziative e ai programmi nazionali pertinenti e, dall'altro, l'industria e i ricercatori del proprio paese in merito a ogni invito a presentare proposte o bando di gara pubblicato dall'impresa comune Clean Sky.

Inoltre, sia l'IC che la Commissione possono fare appello ai servizi di un comitato consultivo composto da esperti indipendenti, che formula raccomandazioni in merito a questioni scientifiche, tecniche, finanziarie e di gestione.



## **6. CONTROLLO E VALUTAZIONE**

### **6.1. Sistema di controllo**

Il progetto di statuto dell'impresa comune prevede misure specifiche in materia di controllo interno.

### **6.2. Valutazione**

#### *6.2.1. Valutazione ex-ante*

La valutazione d'impatto allegata alla presente proposta, che si basa su una valutazione in due fasi dell'impatto socioeconomico realizzata da un gruppo di esperti indipendenti, fornisce le informazioni necessarie per una valutazione ex-ante della costituzione dell'impresa comune Clean Sky.

#### *6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)*

Non pertinente

#### *6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive*

La valutazione interna dell'impresa comune si basa su una relazione annuale relativa allo stato di avanzamento del progetto. Un comitato consultivo sarà chiamato a svolgere valutazioni intermedie dei progressi compiuti e a formulare raccomandazioni in merito a questioni scientifiche, tecniche, finanziarie e di gestione.

È inoltre prevista una valutazione intermedia ad opera di un'impresa di consulenza esterna intesa a valutare il funzionamento del progetto e proporre le necessarie correzioni.

## **7. MISURE ANTIFRODE**

L'articolo 14 del regolamento che istituisce l'impresa comune Clean Sky contiene disposizioni specifiche relative alle misure antifrode.

## 8. DETTAGLI SULLE RISORSE

### 8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	2008		2009		2010		2011		2012		2013 e segg.		TOTALE	
			N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale
DTI "Aeromobile ad ala fissa intelligente"	Dimostratore	186,240		10,800		20,730		28,650		31,050		32,730	1	62,280	1	186,240
DTI "Aeromobile ad ala rotante ecologico"	Dimostratore	77,600		4,500		8,638		11,938		12,938		13,638	1	25,950	1	77,600
DTI "Aeromobile ecologico per il trasporto regionale"	Dimostratore	85,360		4,950		9,501		13,131		14,231		15,001	1	28,545	1	85,360
DTI "Motore ecologico sostenibile"	Dimostratore	209,520		12,150		23,321		32,231		34,931		36,821	1	70,065	1	209,520
DTI "Sistemi per operazioni ecologiche"	Dimostratore	147,440		8,550		16,411		22,681		24,581		25,911	1	49,305	1	147,440
DTI "Progettazione ecocompatibile"	Dimostratore	54,320		3,150		6,046		8,356		9,056		9,546	1	18,165	1	54,320
Valutatore tecnologico	Modello di valutazione	15,520		0,900		1,728		2,388		2,588		2,728	1	5,190	1	15,520
<b>COSTO TOTALE</b>		<b>776,000</b>		<b>45,000</b>		<b>86,375</b>		<b>119,375</b>		<b>129,375</b>		<b>136,375</b>	<b>7</b>	<b>259,500</b>	<b>7</b>	<b>776,000</b>

Le realizzazioni di Clean Sky consisteranno in dimostratori per i vari DTI e in un modello di valutazione nel caso del valutatore tecnologico. Tali prodotti saranno disponibili al termine delle attività del progetto. Le stime di bilancio sopra riportate non comprendono i costi di funzionamento a carico della Commissione figuranti nella tabella 8.2.4, che sono completati da un contributo equivalente degli altri membri dell'IC per un importo complessivo di 48 milioni di euro.

## 8.2. Spese amministrative

### 8.2.1. Risorse umane: numero e tipo

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari ( <b>numero di posti/ETP</b> )					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013 e segg.
Funzionari o agenti temporanei <sup>30</sup> (XX 01 01)	A*/AD	2	2	2	2	2	2
	B*, C*/AST	1	1	1	1	1	1
Personale finanziato <sup>31</sup> con l'art. XX 01 02							
Altro personale <sup>32</sup> finanziato con l'art. XX 01 04/05							
<b>TOTALE</b>		3	3	3	3	3	3

### 8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

Due posti AD ETP sono necessari per svolgere le seguenti funzioni:

- follow-up tecnico dell'avanzamento delle attività dell'ITC;
- collegamento con il gruppo di rappresentanti nazionali, l'ACARE e il comitato del programma nel settore dei trasporti;
- osservazione degli inviti a presentare proposte, dei bandi di gara e dell'ammissione di nuovi membri;
- partecipazione a riunioni, rappresentazione della Commissione a livello del comitato esecutivo e dei comitati direttivi dei dimostratori tecnologici integrati;
- organizzazione della valutazione intermedia e finale;
- realizzazione di controlli in loco e di audit;
- elaborazione di relazioni sullo stato di avanzamento dell'ITC.

<sup>30</sup> Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

<sup>31</sup> Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

<sup>32</sup> Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

È inoltre previsto un posto AST ETP per fornire assistenza nello svolgimento dei compiti sopra menzionati.

Le persone interessate saranno incaricate di procedere al follow-up dell'ITC dall'interno della Commissione (le loro funzioni saranno cioè paragonabili a quelle di due responsabili di progetto + assistenza). Essi non verranno dunque distaccati presso l'IC.

### 8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

- Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare
- Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n
- Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB
- Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)
- Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

### 8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione)	2008	2009	2010	2011	2012	2013 e segg.	TOTALE
<b>1. Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale)</b>							
Agenzie esecutive <sup>33</sup>							
Altra assistenza tecnica e amministrativa							
- <i>intra muros</i>							
- <i>extra muros</i>	2,000	3,625	3,625	3,625	3,625	7,500	24,000
<b>Totale assistenza tecnica e amministrativa</b>	<b>2,000</b>	<b>3,625</b>	<b>3,625</b>	<b>3,625</b>	<b>3,625</b>	<b>7,500</b>	<b>24,000</b>

Gli importi sopra riportati riguardano le attività di chiusura dell'IC (che dovrebbero protrarsi al di là del 2015). Essi rappresentano il contributo comunitario del 50% ai costi di funzionamento dell'impresa comune.

<sup>33</sup> Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

Viene preso come riferimento un costo medio di 117 000 euro l'anno per gli AD/AST e di 51 000 euro l'anno per il personale esterno. Il contributo comunitario ammonta a 11,4 milioni di euro.

Le altre spese di funzionamento includono in particolare la valutazione e il monitoraggio dei progetti, le attività di comunicazione, le riunioni, le spese di viaggio e soggiorno, i costi di gestione dell'ufficio, le spese IT, l'audit ecc. Il contributo comunitario ammonta a 12,6 milioni di euro.

8.2.5. *Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento*

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane	2008	2009	2010	2011	2012	2013 e segg.
Funzionari e agenti temporanei (08 07 01 01)	0,351	0,351	0,351	0,351	0,351	0,702
Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.)  (specificare la linea di bilancio)						
<b>Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento)</b>	0,351	0,351	0,351	0,351	0,351	0,702

**Calcolo – Funzionari e agenti temporanei**

**Costo standard 117 000 €/anno per ETP**

**Calcolo – Personale finanziato con l'art. XX 01 02**

[...]

8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013 e segg.	TOTALE
XX 01 02 11 01 – Missioni <sup>34</sup>	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,026	0,091
XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze							
XX 01 02 11 03 – Comitati <sup>35</sup>							
XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze <sup>36</sup>				0,350		0,350	0,700
XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione							
<b>2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11)</b>	<b>0,013</b>	<b>0,013</b>	<b>0,013</b>	<b>0,363</b>	<b>0,013</b>	<b>0,376</b>	0,791
<b>3 Altre spese di natura amministrativa</b> (specificare indicando la linea di bilancio)							
<b>Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento)</b>	<b>0,013</b>	<b>0,013</b>	<b>0,013</b>	<b>0,363</b>	<b>0,013</b>	<b>0,376</b>	0,791

**Calcolo - Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento**

[...]

<sup>34</sup> Le missioni del personale della Commissione assegnato al progetto dipenderanno dal luogo in cui sarà situata la sede dell'impresa comune. Si presume che la sede sarà Bruxelles e che le riunioni del comitato esecutivo si terranno in tale sede.

Il costo delle missioni è calcolato sulla base di un costo medio di 1 300 euro. Il numero di riunioni stimato è il seguente: 2 missioni ufficiali, 4 volte all'anno, per assistere alle riunioni dei comitati direttivi; 2 missioni supplementari.

<sup>35</sup> Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.

<sup>36</sup> Sono previste una valutazione intermedia e una valutazione finale, commissionate dai servizi della Commissione.